



*Comune di  
Albano Laziale*



*Comune di  
Castel Gandolfo*



*Comune di  
Grottaferrata*

## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

ai sensi dell'articolo 3 comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006

Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Grottaferrata  
ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, D.C.C. n. 23 del 21.06.2023

## **CAPITOLATO SPECIALE**

RELATIVO AL

**SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO**

**CUP H26F24000090004**

**A.S. 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027**



*Comune di  
Albano Laziale*



*Comune di  
Castel Gandolfo*



*Comune di  
Grottaferrata*

## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

ai sensi dell'articolo 3 comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006

Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Grottaferrata  
ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, D.C.C. n. 23 del 21.06.2023

### **ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

Costituisce oggetto del presente appalto l'effettuazione del servizio di trasporto a mezzo scuolabus, con propri mezzi, conducenti e assistenti (trasporti da e per la scuola materna, primaria e secondaria di primo grado), a beneficio degli alunni aventi diritto individuati dall'Amministrazione comunale a mezzo di propri atti, afferenti alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie ricadenti nel territorio del Comune di Castel Gandolfo.

Nell'appalto è compreso il servizio di trasporto andata e ritorno per le attività motorie per gli alunni nei plessi senza palestra verso la palestra nella sede centrale, secondo orario concordato dall'istituto e comunicato all'amministrazione.

Deve intendersi compreso nell'affidamento il servizio di trasporto a mezzo scuolabus in occasione di attività e manifestazioni sportive, culturali e ricreative, oltre alle condizioni e con le modalità di cui al successivo art. 3.

### **ART. 2 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

Il servizio di trasporto scolastico a mezzo scuolabus è da considerarsi servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art. 1 della Legge 12.6.1990, n. 146, e successive modifiche ed integrazioni; ne osserva pertanto la disciplina per tutto quanto riguarda la sospensione del servizio, l'abbandono, e le norme in materia di sciopero del personale.

Il servizio di trasporto scolastico non deve subire alcuna interruzione salvo casi di forza maggiore (a titolo esemplificativo: blocco per neve, dissesti stradali, calamità naturali).

In caso di sospensione non giustificata o di abbandono anche parziale del servizio, ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto e sostituirsi senza formalità di sorta alla Ditta appaltatrice per l'esecuzione del servizio, con rivalsa delle spese a suo carico e ciò indipendentemente dalle sanzioni applicabili e dalle eventuali richieste di risarcimento degli ulteriori danni prodotti.



Comune di  
Albano Laziale



Comune di  
Castel Gandolfo



Comune di  
Grottaferrata

## CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

ai sensi dell'articolo 3 comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006

Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Grottaferrata  
ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, D.C.C. n. 23 del 21.06.2023

### ART. 3 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio è svolto dalla Ditta appaltatrice con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, a proprio rischio e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti al servizio stesso, nessuno escluso.

In particolare, il trasporto dovrà essere effettuato con automezzi scuolabus a qualsiasi titolo detenuti dalla Ditta appaltatrice, rispondenti alle norme dettate dal Decreto ministeriale 18/04/1977 e successive modifiche ed integrazioni. Il trasporto sarà effettuato, alla stregua di quanto previsto dal regolamento adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 11/05/2011 e successiva integrazione adottata con deliberazione Giunta Comunale n. 19 del 09/10/2013 *“Regolamento per il servizio di trasporto”* ed eventuali altri atti adottati in corso di appalto, a beneficio degli alunni aventi diritto indicati negli elenchi predisposti dai competenti uffici dell'Amministrazione comunale e forniti all'appaltatore; tali elenchi possono essere oggetto di variazioni nel corso dello stesso anno, in considerazione di trasferimenti di residenza o altra causa.

Il trasporto oggetto di appalto si riferisce agli aventi diritto e consiste, di norma, in due corse per giorno: di andata al, e/o ritorno dal, plesso scolastico di appartenenza dell'alunno (allegato *“Ipotesi percorsi scuolabus e punti di raccolta”*).

**Nel caso in cui residuino posti sui mezzi adibiti al trasporto e senza che ciò determini variazione nei percorsi né disservizi di alcun genere all'utenza avente diritto, è riconosciuta all'appaltatore facoltà di trasportare soggetti non aventi diritto secondo i criteri stabiliti dalla citata Delibera di G.C. n. 7 del 11/05/2011 e successiva integrazione adottata con Delibera G.C. n. 19 del 09/10/2013 *“Regolamento per il servizio di trasporto”*. Al personale adibito al servizio è fatto divieto di prendere accordi anche verbali con genitori e/o personale docente circa la possibilità di inserire nuovi alunni nel percorso definito; per eventuali richieste o rilievi dei genitori degli utenti, gli autisti devono indirizzare gli stessi al competente ufficio comunale (Area II LL.PP. – Manutenzione e Servizi).**

Il servizio di trasporto a mezzo scuolabus avrà inizio, e fine, secondo la cadenza del calendario predisposto dalle competenti Autorità scolastiche; dovrà essere effettuato regolarmente tutti i giorni previsti dal calendario scolastico e secondo gli orari di apertura e chiusura delle scuole.



Comune di  
Albano Laziale



Comune di  
Castel Gandolfo



Comune di  
Grottaferrata

## CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

ai sensi dell'articolo 3 comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006

Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Grottaferrata  
ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, D.C.C. n. 23 del 21.06.2023

**All'appaltatore è richiesto di essere pronto ad adeguarsi alla situazione in essere al momento dell'apertura dell'anno scolastico.**

La Ditta appaltatrice è tenuta ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e di uscita che dovessero verificarsi durante l'anno scolastico nei singoli plessi a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze comunicate dall'Amministrazione appaltante preventivamente, almeno tre giorni prima; la ditta è tenuta altresì ad assicurare il trasporto di andata e ritorno verso le sedi scolastiche altre rispetto alle consuete, individuate in conseguenza di calamità naturali o altre cause. In tale ultimo caso sono da ritenersi compresi nel contratto d'appalto, e non daranno luogo ad alcuna ulteriore pretesa da parte della Ditta appaltatrice, i trasporti effettuati in orario pomeridiano e serale in conseguenza del cd. "doppio turno" di frequenza degli edifici scolastici.

Come previsto dall'art. 1 del presente Capitolato, deve intendersi compreso nell'affidamento, il trasporto per le attività motorie e, previo preavviso dai competenti uffici comunali non inferiore a **tre giorni** dalla data di effettuazione, il servizio di trasporto a mezzo scuolabus in occasione di attività e manifestazioni sportive, culturali e ricreative, purché svolto alle seguenti condizioni e con le seguenti modalità:

1. entro l'orario 8.00 circa – 16.00 circa ;
2. da e verso destinazioni ricadenti entro il territorio del Comune di Castel Gandolfo, o se in altro Comune, fino alla distanza di Km 15 dal Comune di Castel Gandolfo;
3. in numero **non superiore a 20/venti per ciascun Istituto scolastico**, per anno scolastico, salvo diversa offerta, in aumento, in sede di gara.

I trasporti che eccedano quanto sopra prescritto potranno eventualmente essere concordati direttamente con gli istituti scolastici richiedenti, che ne assorbiranno ogni onere economico.

La variazione del piano di trasporto, l'istituzione di nuove linee, l'adeguamento dell'effettiva consistenza del servizio in relazione alle variazioni del numero degli utenti iscritti, i cambiamenti necessari per deviazione di percorsi e/o problemi di viabilità, la riduzione del servizio non costituiscono modificazione dell'appalto, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 120 del D.lgs. n. 36/202023.



Comune di  
Albano Laziale



Comune di  
Castel Gandolfo



Comune di  
Grottaferrata

## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

ai sensi dell'articolo 3 comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006

Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Grottaferrata  
ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, D.C.C. n. 23 del 21.06.2023

Eventuali servizi aggiuntivi che si dovessero rendere necessari nel corso dell'appalto verranno eventualmente affidati all'aggiudicatario nei limiti ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative in materia.

### **ART. 4 – DURATA**

L'appalto avrà durata corrispondente al periodo **14/09/2024 – 30/06/2025 – 14/09/2025 – 30/06/2026 - 14/09/2026 – 30/06/2027**; dovrà essere eseguito in conformità al calendario scolastico nei mesi e nei giorni di effettivo funzionamento delle scuole.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso, la contraente è tenuta all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

### **ART. 5 IMPORTO DEL SERVIZIO E CORRISPETTIVO - TARIFFE**

L'importo complessivo della gara, stimato "a corpo", è pari ad €501.000,00 oltre IVA come per legge.

Il corrispettivo effettivo dovuto all'impresa affidataria verrà determinato in sede di gara in base all'offerta economica più vantaggiosa e al ribasso offerto dalla stessa.

Il prezzo a cui verrà aggiudicato l'appalto si intende accettato dalla Ditta in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, ed è quindi invariabile e indipendente da qualsiasi eventualità.

Nessun ulteriore compenso sarà corrisposto oltre quello derivante dal prezzo offerto in sede di gara, ritenendosi compreso nel detto prezzo qualsiasi onere aggiuntivo o imprevisto.

Il prezzo dell'appalto è immodificabile per tutta la durata dello stesso, salvo quanto previsto al successivo comma.

Ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione delle prestazioni, a partire dal secondo anno di contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, lo stesso è aggiornato - su istanza dell'appaltatore - nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione



Comune di  
Albano Laziale



Comune di  
Castel Gandolfo



Comune di  
Grottaferrata

## CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

ai sensi dell'articolo 3 comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006

Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Grottaferrata  
ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, D.C.C. n. 23 del 21.06.2023

percentuale di cui sopra si utilizza l'indice dei prezzi al consumo FOI (esclusi i tabacchi), approvato dall'ISTAT con proprio provvedimento entro il 30 settembre di ciascun anno, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e pubblicato, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'Istituto. Nel caso di variazione in diminuzione si procederà d'ufficio.

### ART. 6 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Oltre a quanto detto espressamente in altri articoli del presente Capitolato, costituiscono obblighi specifici della Ditta appaltatrice quelli di seguito espressamente indicati.

L'inosservanza, da parte della Ditta appaltatrice, degli obblighi di seguito articolati costituisce inadempimento contrattuale con possibilità di procedere a risoluzione del contratto, oltre a risarcimento del danno.

La Ditta appaltatrice è tenuta a:

- predisporre, di concerto con i competenti uffici comunali, il **Piano di trasporto** e in particolare gli itinerari, le fermate, i punti di raccolta, gli orari di passaggio. **Il servizio di trasporto scolastico è organizzato mediante punti di raccolta ("fermata") individuati a cura del gestore in luoghi sicuri per l'utenza. All'utente trasportato può essere richiesto di raggiungere un punto di raccolta che sia ad una distanza di non oltre 0.5 km dal proprio domicilio.**

Le fermate per la salita e la discesa devono essere individuate in punti idonei per la sicurezza degli utenti e sul lato destro della carreggiata secondo il senso di marcia, sulla base delle esigenze riscontrate, purché compatibili con la razionale organizzazione del servizio. Non sono consentite fermate non rispondenti ai requisiti di sicurezza fissati per il trasporto pubblico locale oppure in strade che non consentono il transito, l'ingresso o l'uscita dei bus in condizioni di sicurezza, o in strade chiuse private.

La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano in sicurezza, ordinatamente e senza incidenti, per i quali il Comune di Castel Gandolfo declina sin da ora ogni responsabilità nel senso più lato. Non possono scendere dall'autobus in maniera autonoma gli alunni della scuola dell'infanzia e primaria, per i quali non siano presenti alla fermata i genitori o le persone delegate al ritiro. Nel caso in cui si verificasse l'assenza alla fermata di uno dei soggetti autorizzati al recupero, l'alunno verrà accompagnato, a



Comune di  
Albano Laziale



Comune di  
Castel Gandolfo



Comune di  
Grottaferrata

## CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

ai sensi dell'articolo 3 comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006

Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Grottaferrata  
ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, D.C.C. n. 23 del 21.06.2023

cura dell'autista e/o dell'assistente, presso il Comando di Polizia locale, che provvederà ad avvisare i genitori, per un sollecito arrivo.

Su richiesta dell'Amministrazione comunale o della Ditta appaltatrice (previa verifica in contraddittorio con l'Amministrazione comunale) il Piano di trasporto potrà subire variazioni in corso di anno scolastico, al verificarsi di circostanze non prevedibili ed in ogni caso in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare, senza che ciò possa comportare costi aggiuntivi;

- presentare, entro il termine di inizio del servizio, la seguente documentazione:
  1. Elenco del personale (autisti ed accompagnatori per il trasporto degli alunni delle scuole materne), con indicazione dei numeri di telefono di servizio;
  2. Copia delle patenti di guida e CAP dei conducenti;
  3. Dichiarazione che i conducenti e gli accompagnatori sono legati alla ditta da un rapporto di lavoro regolato da apposito contratto collettivo di categoria e attestazione delle regolarità contributive, previdenziali, assistenziali ed assicurative;
  4. Copia della carta di circolazione dei veicoli adibiti al servizio;
- comunicare tempestivamente ogni variazione intervenuta riguardo i documenti di cui al punto precedente;
- assicurare mediante l'impiego di mezzi e/o personale di emergenza (vd. art. 8), la continuità e la regolarità dei servizi. Le sole cause di interruzione del servizio potranno essere costituite dalle ipotesi di forza maggiore, di cui al precedente art. 3;
- garantire la piena efficienza dei mezzi adibiti al trasporto, assicurando l'effettuazione con celerità di ogni intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria richiesto dagli stessi, **assumendone ogni onere e costo**;
- procedere con celerità alla sostituzione stagionale degli pneumatici (se necessario);
- procedere con la pulizia interna e sanificazione di ciascun scuolabus almeno una volta ogni 24 ore e con la pulizia esterna di ciascun automezzo almeno ogni 2 settimane;
- **dare informazione agli utenti in tempo reale delle variazioni di orario, percorsi, mancato prelevamento per cause di forza maggiore.** Ciascun autista



Comune di  
Albano Laziale



Comune di  
Castel Gandolfo



Comune di  
Grottaferrata

## CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

ai sensi dell'articolo 3 comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006

Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Grottaferrata  
ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, D.C.C. n. 23 del 21.06.2023

in servizio dovrà essere dotato di telefono cellulare idoneo per la conversazione durante la guida, sempre carico ed acceso durante l'espletamento del servizio, costantemente disponibile sia durante la corsa sia durante l'orario scolastico, per consentire ogni tempestiva comunicazione alla Ditta appaltatrice, ai competenti uffici comunali, all'utenza. **Le spese del traffico telefonico generato competono alla Ditta appaltatrice;**

- fornire immediata notizia, con il mezzo più celere, di tutti i sinistri verificatisi durante l'espletamento del servizio appaltato, qualunque importanza essi rivestano e anche quando nessun danno si sia verificato. Qualora detti incidenti siano riconducibili alla responsabilità dei conducenti, la Ditta è tenuta a comunicare al Comune i provvedimenti eventualmente adottati nei loro confronti;
- comunicare al competente ufficio comunale il nominativo degli utenti privi di titolo attestante l'iscrizione al servizio, per il tramite degli autisti.
- nominare, ai sensi del successivo art. 7, un Responsabile del servizio dotato di recapiti certi per comunicazioni anche per vie brevi (numero di cellulare e mail), che sarà la figura di riferimento per l'Amministrazione comunale in ordine al regolare svolgimento del servizio per tutta la durata dell'appalto.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, per mero tuziorismo, e senza esautività, si indicano le voci di spesa derivanti dal presente Capitolato che sono ad intero ed esclusivo carico della Ditta appaltatrice:

- retribuzioni e compensi diversi, oneri assicurativi e previdenziali, oneri riflessi e tasse, per il personale impiegato nel servizio;
- spese per assicurazioni, carburante, lubrificanti, pneumatici, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazione, revisione annuale, pulizia e sanificazione dei veicoli;
- spese relative al traffico telefonico per informazioni da dare all'utenza;
- spese per i servizi sostitutivi di emergenza;
- spese per danni prodotti a terzi o al Comune, causati dal personale o dai mezzi della ditta durante lo svolgimento del servizio;
- spese derivanti dalla stipulazione e registrazione del contratto.

### ART. 7 – PERSONALE



*Comune di  
Albano Laziale*



*Comune di  
Castel Gandolfo*



*Comune di  
Grottaferrata*

## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

ai sensi dell'articolo 3 comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006

Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Grottaferrata  
ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, D.C.C. n. 23 del 21.06.2023

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto dovrà tener conto delle disposizioni vigenti in materia, recanti la disciplina della Clausola Sociale ai sensi dell'art. 57 D.Lgs 36/2023.

Il tutto fatto salve le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste per l'esecuzione del servizio e in armonia con l'organizzazione d'impresa della ditta aggiudicataria.

È fatto obbligo all'impresa affidataria di assicurarsi il corretto comportamento morale e professionale del proprio personale dipendente verso l'utenza, nonché la corretta disciplina nello svolgimento delle mansioni dello stesso personale, con particolare riguardo al rispetto delle normative in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, TUSSL e ss.mm.ii. e in materia di trattamento dei dati personali di cui al Reg. UE 2016/679.

È onere dell'appaltatore:

- a) dotare tutto il personale di un distintivo visibile affinché sia evidente l'appartenenza all'organizzazione di gestione del servizio di trasporto;
- b) fornire all'amministrazione comunale l'organigramma del personale e tenere aggiornato un elenco nominativo del personale addetto al servizio, con gli estremi dei documenti di lavori e assicurativi, impegnandosi a comunicare preventivamente ogni variazione. L'appaltatore dovrà inoltre mantenere, per tutta la durata del contratto il rapporto unità impiegate – qualifica professionale – ore di lavoro prestate, ritenuto valido per il corretto espletamento quotidiano del servizio, mediante sostituzioni di personale per qualsiasi motivo assente.

Il Comune avrà la possibilità di impartire direttive all'appaltatore in ordine allo svolgimento del servizio.



Comune di  
Albano Laziale



Comune di  
Castel Gandolfo



Comune di  
Grottaferrata

## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

ai sensi dell'articolo 3 comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006

Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Grottaferrata  
ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, D.C.C. n. 23 del 21.06.2023

### **ART. 7.1 – PERSONALE DI ACCOMPAGNAMENTO (Assistenti)**

Le competenze del personale di accompagnamento, durante il trasporto dei bambini delle scuole materne delle scuole sopra citate, consistono nel favorire un clima di tranquillità che consenta l'autista di svolgere al meglio il proprio servizio ed agli utenti di trascorrere agevolmente il periodo di permanenza sul mezzo. Detto ciò, indicativamente, le mansioni dell'accompagnatore sono le seguenti:

- a) vigilanza nei confronti degli alunni al fine di evitare che arrechino danno a loro stessi o a terzi o a cose e che possano essere esposti a prevedibili fonti di rischio o a situazioni di pericolo. I predetti assistenti, inoltre, aiutano gli alunni, in caso di necessità, durante le operazioni di salita e di discesa e svolgono il loro compito con la necessaria diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo fisico e psichico dell'utenza. Essi, inoltre, sono tenuti a non abbandonare il mezzo e gli alunni che lo occupano per accompagnare o far attraversare la strada ad alcuno: sarà cura della famiglia provvedere a tale compito.

### **ART. 7.2 – OBBLIGHI DEL PERSONALE**

È fatto obbligo all'impresa affidataria di esigere il rispetto scrupoloso delle norme del codice della strada e delle regole tipiche di un comportamento di guida prudente.

In particolare, il personale dell'impresa affidataria è tenuto a:

- a) condurre il veicolo con assoluta prudenza;
- b) consentire le operazioni di salita e discesa dal mezzo in condizioni di sicurezza per l'incolumità dei passeggeri;
- c) non fumare e bere bevande alcoliche durante lo svolgimento del servizio, né sul veicolo durante le soste.

Tutto il personale dell'impresa affidataria dovrà essere in possesso di adeguata patente di guida in relazione al mezzo condotto e possedere una perfetta conoscenza del luogo di esecuzione del servizio.



Comune di  
Albano Laziale



Comune di  
Castel Gandolfo



Comune di  
Grottaferrata

## CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

ai sensi dell'articolo 3 comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006

Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Grottaferrata  
ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, D.C.C. n. 23 del 21.06.2023

Nell'espletamento dei servizi in oggetto, l'impresa affidataria, sotto la sua responsabilità, sarà tenuta a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di Legge e di Regolamento applicabili in materia e, comunque, tutte le altre norme contenute nel capitolato e nel Contratto.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a nominare ed indicare un Direttore Responsabile del servizio, che sarà la figura di riferimento per l'Amministrazione comunale in ordine al regolare svolgimento del servizio per tutta la durata dell'appalto.

La Ditta aggiudicataria svolgerà il servizio con proprie risorse umane. Nessun rapporto di subordinazione o incardinazione verrà ad instaurarsi tra l'Amministrazione comunale e il personale della Ditta appaltatrice.

Per tutte le attività di gestione del servizio oggetto dell'appalto, l'appaltatore si avvarrà di personale qualificato idoneo allo svolgimento dello stesso. In particolare, per i trasporti relativi alle scuole materne, compete all'Appaltatore anche il personale di vigilanza e assistenza durante il trasporto.

L'appaltatore è responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato.

Al personale adibito al servizio è fatto divieto di prendere accordi con genitori, legali responsabili, personale docente o amministrativo delle scuole servite, circa la possibilità di inserire nuovi alunni nel percorso definito ovvero variare i percorsi; per eventuali richieste o rilievi elevati dai genitori degli utenti, gli autisti devono rimettere al competente ufficio comunale.

Tutto il personale in servizio deve mantenere un comportamento corretto ed un contegno adeguato, vista l'età degli utenti e la necessità di garantirne l'incolumità. Il Comune si riserva il diritto di effettuare controlli. Si riserva inoltre il diritto di richiedere alla Ditta appaltatrice di predisporre provvedimenti nei confronti del personale dipendente della stessa, per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio; ciò avverrà in contraddittorio tra le Parti.

**La Ditta Appaltatrice è responsabile del comportamento dei propri dipendenti ed è obbligata a sollevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti dell'Amministrazione in qualità di Stazione Appaltante.**

Il personale deve essere munito di distintivo riportante le generalità dell'autista e della Ditta.



Comune di  
Albano Laziale



Comune di  
Castel Gandolfo



Comune di  
Grottaferrata

## CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

ai sensi dell'articolo 3 comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006

Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Grottaferrata  
ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, D.C.C. n. 23 del 21.06.2023

Al personale impiegato nei servizi dovranno essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge contrattuali e regolamentari, i contratti di lavoro nazionali e provinciali, ivi comprese le successive modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro, anche nel caso che l'impresa non aderisca ad alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro.

### ART. 8 –MEZZI

Gli automezzi utilizzati dalla Ditta appaltatrice per lo svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato devono essere rispondenti alle norme dettate dal D.M. 18/04/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.M. 31/01/1997 “*Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico*” e successive modificazioni ed integrazioni ed in generale da tutte le normative in materia di trasporto scolastico; in particolare detti mezzi devono:

- essere del tipico colore giallo scuolabus e recare sulle fiancate attraverso decalcomanie indelebili o verniciatura a caldo la scritta “SCUOLABUS”;
- essere dotati di apertura a distanza degli sportelli;
- essere dotati di *standard* minimi che consentano un trasporto sicuro e confortevole (a titolo di esempio, riscaldamento ambientale durante la stagione fredda);
- avere, **a bordo di ciascun veicolo**, cassetta di pronto soccorso con contenuto minimo conforme al Decreto Ministeriale n. 388 del 15.07.03;
- disporre, a bordo, di catene antineve; disporre, altresì, di treno pneumatici con battistrada termico da montarsi durante la stagione fredda (se necessario);
- essere in possesso delle caratteristiche richieste dal percorso a cui sono adibiti, e pertanto adatti per dimensione ed ingombro, per portata ed agibilità di manovra a percorrere le strade su cui dovrà essere effettuato il servizio;
- essere equipaggiati con il sistema AVM (*Automatic vehicle monitoring*);
- avere standard almeno pari ad Euro 6; in ogni caso, per l'impiego di automezzi di nuova immatricolazione è richiesta l'omologazione secondo lo standard Euro 6.2



Comune di  
Albano Laziale



Comune di  
Castel Gandolfo



Comune di  
Grottaferrata

## CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

ai sensi dell'articolo 3 comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006

Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Grottaferrata  
ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, D.C.C. n. 23 del 21.06.2023

o Euro 6.3 secondo le norme europee RDE e gli standard WLTP. È consentito l'impiego, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di automezzi dotati di motore ibrido ad energia elettrica oppure di motore completamente elettrico.

Non è prevista alcuna messa a disposizione di beni: per l'effettuazione del servizio, l'impresa affidataria dovrà utilizzare i beni essenziali, strumentali e non strumentali, di propria dotazione, quali uffici, deposito, officina, materiale rotabile e altri beni connessi.

Per l'esecuzione del servizio, in considerazione dei percorsi e del numero degli utenti individuati su base storica, è richiesta la disponibilità di almeno n. 3 scuolabus, con capienza differenziata in considerazione dei percorsi.

**La ditta dovrà disporre, da inizio appalto e per tutta la durata dello stesso, altresì di n. 1 mezzo sostitutivo, supplementare rispetto alla dotazione ordinaria**, per far fronte a possibili situazioni di fermo veicolo e/o indisponibilità dell'autista. In ogni caso, laddove si verificano dette situazioni la Ditta appaltatrice dovrà darne immediata comunicazione all'ente ed impiegare il mezzo/autista sostitutivo al fine di garantire lo svolgimento del servizio.

In considerazione della popolazione scolastica e dei percorsi, i mezzi dovranno avere la seguente tipologia:

n. 1 – numero di posti:  $\approx 54$

n. 2 – numero di posti:  $\approx 54$

n. 3 – numero di posti:  $\approx 30$

(riserva)

n. 1 - numero di posti  $\approx 54$ ;

La ditta appaltatrice dovrà garantire sempre il seguente personale:

1) n. 3 autisti

2) n. 3 assistenti per il trasporto e l'assistenza degli alunni.



Comune di  
Albano Laziale



Comune di  
Castel Gandolfo



Comune di  
Grottaferrata

## CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

ai sensi dell'articolo 3 comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006

Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Grottaferrata  
ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, D.C.C. n. 23 del 21.06.2023

Sui mezzi non è consentito trasportare un numero di viaggiatori ed un carico superiore ai limiti fissati dalla carta di circolazione.

**Gli automezzi dovranno essere adibiti al servizio di cui al presente capitolato in forma esclusiva; ogni sostituzione che dovesse intervenire, con carattere di stabilità, in corso di svolgimento dell'appalto dovrà essere autorizzata dall'ufficio.**

L'impresa affidataria dovrà dichiarare di avere la disponibilità o di impegnarsi a dotarsi, entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione e in ogni caso in tempo utile per la data prevista di avvio del servizio, di idonei spazi sul territorio comunale o in comuni limitrofi, da destinare al ricovero dei veicoli necessari allo svolgimento del servizio.

**Non si concederanno aree di proprietà comunale per la sosta e il rimessaggio dei mezzi.**

### **ART. 9 - ONERI A CARICO DEL COMUNE – CORRISPETTIVI – FATTURAZIONI – PAGAMENTI**

La fatturazione seguirà cadenza mensile, per n. 10 mensilità/anno scolastico.

Verificata la regolarità del servizio, il Responsabile del servizio autorizzerà l'emissione della fattura.

Ogni fattura, onnicomprensiva e di importo invariabile, sarà pertanto di importo pari ad 1/10 dell'importo annuale riconosciuto a seguito di aggiudicazione della gara di appalto. Ciascuna fattura (emessa tra il 10 e il 15 di ogni mese) dovrà essere accompagnata dai documenti comprovanti l'avvenuto pagamento delle spettanze dovute al personale a titolo di remunerazione per il servizio. In mancanza, l'Amministrazione non darà luogo ai pagamenti.

Il pagamento dei corrispettivi per i servizi di cui al presente Capitolato sarà effettuato, previa verifica della regolarità contributiva, a mezzo mandato entro 30 (trenta) giorni dalla data di invio della fattura in formato elettronico.

Dal pagamento dei corrispettivi potrà essere detratto l'importo delle eventuali esecuzioni d'ufficio, delle eventuali penalità applicate per inadempienza e di quant'altro dovuto a qualsivoglia titolo dalla Ditta appaltatrice.



Comune di  
Albano Laziale



Comune di  
Castel Gandolfo



Comune di  
Grottaferrata

## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

ai sensi dell'articolo 3 comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006

Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Grottaferrata  
ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, D.C.C. n. 23 del 21.06.2023

**Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alcun modo la Ditta dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dall'osservanza della disposizione del presente Capitolato.**

Sono previste anticipazioni ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023.

I pagamenti saranno effettuati osservando le modalità e le norme contenute nel vigente regolamento di contabilità della S.A. nonché nel rispetto dell'art. 3 della Legge 13/8/2010, n.136, successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di "tracciabilità di flussi finanziari".

### **ART. 10 – CONTROLLI**

Il Comune potrà effettuare in qualsiasi momento, sui mezzi in servizio, controlli e ispezioni a mezzo di proprio personale.

### **ART. 11 - RESPONSABILITÀ DELLA DITTA E ASSICURAZIONI**

L'Impresa affidataria risponde dell'incolumità personale dei minori dall'inizio al termine del trasporto, vale a dire dalla salita sul mezzo nel punto di raccolta programmato sino alla sede del plesso scolastico, e viceversa al ritorno. In ogni viaggio di andata e ritorno l'Impresa affidataria dovrà garantire la presenza di un controllore che vigili sul comportamento degli alunni.

L'impresa affidataria sarà responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente, mantenendo indenne l'ente affidante da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibili ai rapporti inerenti all'erogazione del servizio.

In particolare, sarà a carico esclusivo dell'impresa affidataria ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni arrecati a cose, animali e/o persone, ancorché involontariamente o per fatti dolosi commessi da persone delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c., nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo e a tal uopo l'impresa affidataria dovrà manlevare e garantire l'Ente concedente da ogni pretesa o domanda che dovesse essere proposta a tale titolo nei suoi confronti. Per le responsabilità dell'impresa affidataria si richiama l'art. 1681 c.c., precisando che si debbano considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono i passeggeri durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e durante la salita e la discesa alle fermate.



Comune di  
Albano Laziale



Comune di  
Castel Gandolfo



Comune di  
Grottaferrata

## CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

ai sensi dell'articolo 3 comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006

Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Grottaferrata  
ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, D.C.C. n. 23 del 21.06.2023

L'impresa affidataria dovrà provvedere, per la sottoscrizione del contratto, alla stipula di idonee assicurazioni per tutta la durata del contratto di servizio e in particolare:

a) polizza RCA per ogni mezzo adibito al servizio con un massimale unico di almeno € 10.000.000,00 (diecimilioni/00), comprensiva di R.C. dei trasportati e della copertura per infortunio degli utenti in salita e discesa dai mezzi, nonché corredata dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti dell'Amministrazione appaltante nel caso di:

- conducente non abilitato alla guida in base alla normativa vigente;

- danni subiti da terzi trasportati;

- trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni normative vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;

- veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del D.Lgs. 285/1992 (codice della strada) ss.mm.ii.;

b) polizza RCT/O, corredata dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti dell'Ente appaltante, a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all'espletamento del servizio unitamente ai danni arrecati per fatto dell'appaltatore o dei suoi dipendenti, anche se per colpa grave o dolo, in conseguenza di eventi od operazioni connesse allo svolgimento del servizio, con un massimale unico non inferiore a €5.000.000,00 (cinquemilioni/00);

c) polizza RCO, corredata dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti dell'Ente appaltante, con un massimale non inferiore a € 2.500.000,00 (duemilioneccinquecentomila/00), con limite di €1.500.00,00 per ogni infortunio.

Le polizze di cui ai punti b) e c) dovranno garantire espressamente la copertura del servizio espletato dall'appaltatore.

L'impresa dovrà trasmettere all'Ente copia delle quietanze comprovanti il pagamento del premio annuo relativo alle polizze assicurative sopra indicate debitamente sottoscritta dal rappresentante della Compagnia Assicuratrice.

L'ente affidante potrà verificare periodicamente la copertura assicurativa di tutti i mezzi utilizzati per l'esecuzione del servizio.

L'impresa affidataria si obbliga a sollevare l'ente appaltante da ogni imposta, tassa, tributo, ecc., previste per legge a causa di suoi inadempimenti, così come l'ente



Comune di  
Albano Laziale



Comune di  
Castel Gandolfo



Comune di  
Grottaferrata

## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

ai sensi dell'articolo 3 comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006

Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Grottaferrata  
ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, D.C.C. n. 23 del 21.06.2023

appaltante rimane comunque estraneo ai rapporti tra l'impresa affidataria ed i suoi eventuali sub affidatari, fornitori, prestatori d'opera e terzi in genere.

L'impresa affidataria risponde del comportamento dei dipendenti (o comunque dei soggetti da esso coinvolti) sia per l'esecuzione del servizio che per la relativa disciplina interna ed esterna con l'utenza.

### **ART. 12 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto di appalto. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'I.A., trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.

È consentito il ricorso al subappalto entro i limiti e alle condizioni di cui all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

È nulla la cessione del contratto, fatto salvo il disposto dell'art. 120, co. 1, lettera d), del D. Lgs. n. 36/2023.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.

Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

### **ART. 13 – PENALITÀ**

La S.A. a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle disposizioni di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali disposizioni.



Comune di  
Albano Laziale



Comune di  
Castel Gandolfo



Comune di  
Grottaferrata

## CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

ai sensi dell'articolo 3 comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006

Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Grottaferrata  
ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, D.C.C. n. 23 del 21.06.2023

L'applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'Impresa affidataria avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni o giustificazioni scritte e documentate, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della contestazione.

Qualora l'Impresa non presenti le controdeduzioni o le stesse non siano definite esaurienti dalla Amministrazione, si procede alla comminazione della penalità e al conseguente recupero dell'importo (da parte della stessa Amministrazione) mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento ovvero mediante escussioni di quota parte della cauzione definitiva.

L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti alla Amministrazione comunale per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

Le penalità, e ogni altro genere di provvedimento dell'Amministrazione comunale, sono notificate all'Impresa per mezzo di PEC.

La S.A. si riserva, pertanto, di applicare le penalità nei seguenti casi:

- per utilizzo di mezzi non corrispondenti a quelli indicati, non preventivamente autorizzati: penale di €250,00 per ogni giornata di utilizzo del mezzo;
- per ritardi nell'arrivo degli alunni presso le rispettive sedi scolastiche o di prelievo degli stessi dalle medesime sedi, superiori a 30 minuti: penale di € 250,00 dopo la contestazione del terzo ritardo;
- per mancata o parziale percorrenza del tragitto prescritto, non preventivamente autorizzata, €250,00 al giorno;
- per utilizzo di personale non preventivamente comunicato nel rispetto dell'art. 7 del presente Capitolato: €250,00 al giorno;
- per inadeguato contegno del personale (lesivo di diritti altrui o potenzialmente lesivo di tali diritti): €500,00 per singolo episodio;
- per mancata effettuazione del servizio per l'intera giornata: €1.000,00
- per mancata effettuazione di una corsa: €250,00 ;
- per mancato completamento di una corsa: €250,00 ;
- per mancata effettuazione di fermata: €100,00, per fermata non effettuata;



Comune di  
Albano Laziale



Comune di  
Castel Gandolfo



Comune di  
Grottaferrata

## CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

ai sensi dell'articolo 3 comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006

Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Grottaferrata  
ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, D.C.C. n. 23 del 21.06.2023

- per mancata effettuazione delle pulizie dei bus nei tempi e con le modalità previste dal Capitolato: €250,00 ;
- per mancata disponibilità dei mezzi di scorta: €500,00;
- per gravi e ripetute violazioni al Codice della Strada €600,00 .

Per i casi non specificamente previsti l'importo della penale verrà determinato desumendolo e ragguagliandolo alla violazione più assimilabile.

La comminazione di più di 5 sanzioni pecuniarie nel corso di un anno scolastico potrà costituire motivo di risoluzione del contratto.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali comminate raggiunga il 10% del valore dell'importo contrattuale, l'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nel presente articolo, la S.A. si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione del contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso la Contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

### **ART. 14 – RISOLUZIONE - RECESSO**

Nei casi in cui l'Amministrazione rilevi gravi o reiterate inadempienze del contraente rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto, l'Amministrazione invita il contraente a conformarsi ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni consecutivi, decorso il quale il contratto si considera risolto di diritto, fermo restando il diritto all'eventuale risarcimento del danno.

In caso di risoluzione del contratto, nonché nel caso di applicazione delle penali, l'Amministrazione ha facoltà di rivalersi sui pagamenti dovuti al contraente in relazione al contratto cui essi si riferiscono, ovvero di incamerare in tutto o in parte la cauzione definitiva.

A seguito della risoluzione del contratto, l'Amministrazione può porre a carico dell'impresa i maggior costi derivanti dalla procedura di nuovo affidamento.



*Comune di  
Albano Laziale*



*Comune di  
Castel Gandolfo*



*Comune di  
Grottaferrata*

## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

ai sensi dell'articolo 3 comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006

Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Grottaferrata  
ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, D.C.C. n. 23 del 21.06.2023

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile e dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e ferme le ipotesi di risoluzione automatica previste dalla normativa vigente nonché le altre specifiche ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato Speciale e nel Contratto, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, anche ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, le seguenti ipotesi:

- gravi inosservanze relative alle disposizioni sul personale dipendente e alla mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali;
- interruzione non motivata e non giustificata del servizio;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle norme del presente capitolato in materia igienico sanitaria e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dall'aggiudicataria, anche a seguito di diffida della S.A.;
- perdita della disponibilità dell'area parcheggio privata per i mezzi;
- cessazione dell'attività;
- abbandono del servizio;
- applicazione nei confronti dell'impresa aggiudicataria o dei componenti la compagine sociale della stessa, o dei dirigenti dell'impresa, di una misura cautelare o intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., e 353-bis c.p.;
- inadempimento delle disposizioni del RUP o del Direttore dell'esecuzione del Contratto riguardo ai tempi di esecuzione o mancato rispetto delle ingiunzioni o delle diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- accertamento di false dichiarazioni rese in fase di gara.
- violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Castel Gandolfo da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'aggiudicataria compreso quelli del subappaltatore;



*Comune di  
Albano Laziale*



*Comune di  
Castel Gandolfo*



*Comune di  
Grottaferrata*

## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

ai sensi dell'articolo 3 comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006

Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Grottaferrata  
ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, D.C.C. n. 23 del 21.06.2023

In tali ipotesi l'amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto comunicando all'Impresa per iscritto di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, indicando il termine dal quale la risoluzione produrrà i propri effetti.

Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del medesimo Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi, se tecnicamente ed economicamente possibile.

L'Ente appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto nelle ipotesi di cui all'art 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

In caso di recesso unilaterale del Committente, l'impresa affidataria avrà diritto solo al corrispettivo per il servizio svolto sino alla data in cui il recesso avrà luogo, senza che, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c., possa vantare diritti a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo.

In caso di recesso, l'Amministrazione darà motivato preavviso all'Appaltatore almeno 20 giorni prima, mediante PEC.

In caso di recesso unilaterale da parte dell'appaltatore, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà individuato e quantificato anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.

### **ART. 15 - CONTENZIOSO**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Comune e la Ditta appaltatrice in ordine all'interpretazione, all'esecuzione e allo scioglimento del presente contratto competente a giudicare sarà il Foro di Velletri, come previsto dalla normativa vigente.

### **ART. 16 – GARANZIA DEFINITIVA**



*Comune di  
Albano Laziale*



*Comune di  
Castel Gandolfo*



*Comune di  
Grottaferrata*

## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

ai sensi dell'articolo 3 comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006

Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Grottaferrata  
ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, D.C.C. n. 23 del 21.06.2023

A norma dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, l'Appaltatore, per la sottoscrizione del contratto è tenuto a costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

### **ART. 17 – PREVENZIONE, PROTEZIONE E TUTELE AI FINI DELLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO**



Comune di  
Albano Laziale



Comune di  
Castel Gandolfo



Comune di  
Grottaferrata

## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

ai sensi dell'articolo 3 comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006

Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Grottaferrata  
ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, D.C.C. n. 23 del 21.06.2023

Si precisa, ai sensi e per gli effetti del D.lgs 81 del 09/04/2008, recante "Attuazione dell'art. 1 della legge 03/08/2007. N. 123 in materia di Tutela della Salute e di Sicurezza sul lavoro" che il servizio di cui al presente appalto non presenta rischi di interferenze. Conseguentemente, ed in applicazione della determinazione della Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici, n. 3 del 05/03/2008, la Stazione Appaltante non p tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Richi Interferenti.

Si precisa, inoltre che l'attività di controllo effettuata con personale della Stazione Appaltante non presenta rischi da interferenze, in quanto trattasi di attività sporadica svolta in locali/luoghi non messi a disposizione dalla stazione appaltante stessa. Si fa presente, tuttavia, che per tutti gli altri rischi, non riferibili alle interferenze, l'impresa è tenuta ad elaborare il proprio D.U.V.R.I. e a provvedere alla attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici proprio delle attività svolte.

In applicazione delle normative specifiche di prevenzione in materia di igiene del lavoro e di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e con particolare riferimento al Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81, si specifica che tutte le attività lavorative svolte dell'Appaltatore dovranno essere eseguite secondo quanto previsto dal piano di sicurezza redatto dall'aggiudicatario, da prodursi obbligatoriamente prima dell'avvio del servizio.

### **ART. 18 - RISPETTO NORMATIVA CONTRO LA PEDOFILIA**

L'aggiudicataria dovrà rispettare quanto prescritto dal D.Lgs. 04.03.2014 n. 39, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE contro la pedofilia, in particolare per quanto concerne l'art. 2 del Decreto che prevede, prima della stipula di un contratto di lavoro che comporti contatti diretti e regolari con minori, l'obbligo per il datore di lavoro di richiedere il certificato del casellario giudiziale, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.



*Comune di  
Albano Laziale*



*Comune di  
Castel Gandolfo*



*Comune di  
Grottaferrata*

## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

ai sensi dell'articolo 3 comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006

Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Grottaferrata  
ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, D.C.C. n. 23 del 21.06.2023

### **ART. 19 – RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE**

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di Legge vigenti in materia.

Castel Gandolfo, 20/06/2024

Il Responsabile dell'Area II  
Ing. Paola Vari